



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 1073 DEL 21.3.2024

Corte Sportiva di Appello n. 23

Seduta del 21.3.2024

Presidente: Avv. Pasquale Raganati

Componenti: Avv. Paolo Calcagni, Avv. Giancarlo Borrelli

- visto il reclamo presentato dalla A.S.D. Virtus Monte di Procida avverso il provvedimento del Giudice Sportivo n. 602, di cui al C.U. n° 983 del 13/03/2024, relativo alla gara n° 570 della Divisione regionale 1, con il quale veniva irrogata al tesserato ALESSANDRO CARROZZO l'inibizione dal 14/03/2024 al 14/05/2024 per comportamenti non regolamentari espressi platealmente e/o in modo violento, posti in essere da tesserati durante lo svolgimento di una gara e per comportamento minaccioso o intimidatorio nei confronti degli arbitri e per aver agito per motivi abietti o futili e per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri [art. 35,1c RG rec., art. 33,1/1d RG rec., art. 33,1/1b RG rec., art. 33.1/1c, art. 21,5d RG];

- sentito il sig. Giuseppe D'Iglio, dirigente della Virtus Monte di Procida, il quale riferisce che il tesserato, sig. Alessandro Carrozzo, coach della squadra Virtus Monte di Procida, dopo un fallo tecnico sanzionato ad un giocatore della propria squadra, sig. Abbadia, pronunciava una frase offensiva nei confronti di quest'ultimo, con l'intenzione di rimproverarlo; detta frase veniva male interpretata dall'arbitro che lo espelleva; dopo l'espulsione il tesserato Carrozzo continuava a pronunciare la medesima frase offensiva, anche all'indirizzo dell'arbitro; afferrava poi la paletta utilizzata per segnalare i falli e la scagliava per terra, senza alcun intento di voler colpire l'arbitro;

- sentito il tesserato Alessandro Carrozzo il quale conferma quanto riportato nel reclamo. Conferma di non aver rivolto frasi offensive nei confronti dell'arbitro, prima che venisse espulso. Soltanto dopo l'espulsione sanzionata dall'arbitro, rivolgeva una frase offensiva nei confronti di quest'ultimo e mentre usciva dal campo, afferrava la paletta e la scagliava per terra, come gesto di stizza;

- sentito il primo arbitro, sig. Alessandro Gensini, il quale conferma quanto riportato nell'allegato al referto di gara, precisando che a pochi minuti dalla fine del secondo quarto, espelleva, a seguito di proteste, il tesserato Carrozzo il quale, mentre usciva dal campo, lo offendeva ripetutamente ed afferrava la paletta dei falli, lanciandola verso di lui, posizionato al centro del campo, senza colpirlo;

- sentito il secondo arbitro, sig. Lorenzo Romano, il quale conferma la medesima ricostruzione dei fatti del collega Gensini;

- sentito l'Udc, sig.ra Cristina Branno la quale conferma di aver sentito il tesserato Carrozzo offendere l'arbitro, anche dopo l'espulsione; conferma altresì che il Carrozzo, mentre usciva dal campo, prendeva la paletta del bonus e la lanciava contro il primo arbitro, senza colpirlo;

- rilevato che, all'esito dell'istruttoria espletata, trovano conferma tutti i comportamenti, mentre non vi è riscontro di eventuali minacce profferite dallo stesso nei confronti dei direttori di gara, circostanza che determina una parziale riduzione della pena;

- ritenuti infine applicabili le circostanze aggravanti di cui all'art. 21,5d RG, così come statuito dal Giudice di prime cure, in considerazione dei precedenti anche specifici a carico del tesserato;

PQM

In parziale accoglimento, commina al tesserato Carrozzo Alessandro l'inibizione dal 14 marzo al 30 aprile 2024 (compreso), ai sensi degli artt. 35,1c; 33,1/1d; 33,1/1b e 21,5d RG.
Dispone incamerarsi l'80% della tassa reclamo.

Napoli, 21 marzo 2024

Il Presidente
Avv. Pasquale Raganati